



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO l'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, ai sensi del quale, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono esercitati trasmettono entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, con cadenza trimestrale, all' "Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile" di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito richiamato Osservatorio, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10;

VISTO l'articolo 8, comma 10, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni:

- a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;
- b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;
- c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni;

CONSIDERATA la complessità delle attività tecniche necessarie per adeguare il sistema informatico dell'Osservatorio alle nuove esigenze;

CONSIDERATO che il termine del 30 settembre 2022 ha natura ordinatoria;

RITENUTO, pertanto, al fine di rispettare la cadenza trimestrale per la trasmissione dei dati previsti dal citato articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 68 del 2022, che la prima trasmissione di dati da parte delle aziende interessate sia effettuata entro il 31 maggio 2023, in modo da consentire il pieno espletamento delle attività necessarie per adeguare il sistema informatico dell'Osservatorio;

VISTA l'intesa con la Conferenza Unificata acquisita nella seduta del....

DECRETA

Art. 1

(Sottosistemi)

1. I sottosistemi la cui manutenzione è oggetto di monitoraggio sono definiti come segue, in funzione della tipologia di sistema di trasporto ad impianti fissi:

1.1 - per le ferrovie, le metropolitane, le tramvie:

- a) Infrastruttura (incluso armamento)
- b) Energia
- c) Comando, controllo e segnalamento
- d) Materiale rotabile

1.2 - per le filovie:

- a) Energia
- b) Materiale rotabile

1.3 - per gli impianti a fune:

- a) Funi e loro attacchi
- b) Argani e freni
- c) Meccanica di stazione e di linea
- d) Veicoli
- e) Dispositivi elettrotecnici
- c) Infrastruttura

1.4 - ascensori, scale e tappeti mobili, montascale

- a) Intero impianto.

Art. 2

(Livelli manutentivi)

1. Per ciascun sottosistema elencato all'articolo 1 sono oggetto di monitoraggio i livelli manutentivi di seguito descritti:
 - a) Per le tipologie di sistemi di trasporto di cui all'articolo 1 punti 1 e 2, i controlli e le attività manutentive risultanti dalle disposizioni normative tecniche in vigore, dal piano di manutenzione fornito dal costruttore e da quello definito dall' esercente disposti con cadenza uguale o superiore all'anno;
 - b) Per le tipologie di sistemi di trasporto di cui all'articolo 1 punti 3 e 4, i controlli e le attività manutentive risultanti dalle disposizioni normative tecniche in vigore, dal piano di manutenzione fornito dal costruttore e da quello definito dall' esercente previsti con cadenza uguale o superiore al trimestre.
2. Le attività manutentive connesse ai livelli manutentivi oggetto di monitoraggio comprendono le procedure di affidamento delle attività stesse, se necessarie, da espletarsi in tempo utile per l'esecuzione degli interventi secondo le scadenze previste dal piano di manutenzione.

Art. 3

(Modulistica)

1. La modulistica per l'inserimento dei dati relativi ai piani manutentivi ed al loro svolgimento è realizzata, per il tramite del sistema informatico dell'Osservatorio, da un'applicazione web resa disponibile ai soggetti interessati. Tale applicazione consente:
 - a) l'inserimento in anagrafica del sistema di trasporto;
 - b) la definizione della tipologia del sistema di trasporto;
 - c) l'inserimento, per ogni sottosistema associato alla tipologia del sistema di trasporto, dei livelli manutentivi, come definiti all'articolo 2, risultanti dalle disposizioni in vigore, dal piano di manutenzione del costruttore e dal piano di manutenzione dell' esercente o gestore;
 - d) la certificazione trimestrale dell'avvenuto svolgimento dell'attività manutentiva;

- e) la definizione del cronoprogramma per l'effettuazione di ogni attività manutentiva;
 - f) il monitoraggio dell'andamento dell'attività manutentiva da parte degli enti concedenti, anche mediante l'invio di avvisi tramite posta elettronica.
2. La modulistica di cui al comma 1 è predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili avvalendosi del sistema informatico dell'Osservatorio entro il 31 marzo 2023.
 3. Le aziende interessate alimentano la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili utilizzando la modulistica di cui ai commi precedenti a partire dal 10 aprile 2023 e, per i primi inserimenti, entro il 31 maggio 2023.
 4. I dati oggetto della modulistica di cui ai commi precedenti sono aggiornati o confermati ogni tre mesi a decorrere dal 31 maggio 2023.
 5. Ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, gli enti concedenti ovvero affidanti i servizi interessati dal monitoraggio hanno accesso alla banca dati dell'Osservatorio alimentata tramite la modulistica di cui al comma 1.
 6. In relazione agli obblighi di manutenzione inerenti i sistemi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, sono predisposti appositi profili utente sul sistema informatico dell'Osservatorio riguardanti i gestori esercenti i servizi di trasporto, i gestori delle infrastrutture dedicate o, se previsti, altri soggetti.

Art. 4

(Attività dell'Ente concedente ovvero affidante il servizio)

1. L'Ente concedente ovvero affidante il servizio è tenuto a verificare, per il tramite della banca dati dell'Osservatorio, il rispetto delle tempistiche previste per le attività manutentive.
2. L'Ente di cui al comma 1 assegna all'azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per il loro svolgimento.
3. L'Ente di cui al comma 1, in caso di omessa effettuazione delle attività manutentive, provvede ad effettuare le medesime attività in danno dell'azienda inadempiente e ad applicare le sanzioni di cui al successivo articolo 5, disponendo che le somme derivanti dal pagamento delle stesse siano versate all'entrata del Bilancio dello Stato.
4. L'Ente di cui al comma 1, in caso di omessa alimentazione in tutto o in parte della banca dati da parte dell'azienda interessata, invita la stessa a provvedere entro 30 giorni. Qualora l'omissione sia reiterata, la mancata alimentazione della banca dati corrisponde alla mancata effettuazione delle attività manutentive con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Quantificazione delle sanzioni)

1. L'entità delle sanzioni è determinata in funzione della periodicità originariamente prevista dell'attività manutentiva non effettuata, secondo i seguenti criteri:
 - a) Per contratti di servizio con corrispettivo annuale fino a 15 milioni di euro:

- i. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità trimestrale: 10.000 €;
 - ii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità fino ad un anno: 25.000 €;
 - iii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre uno fino a cinque anni: 50.000 €;
 - iv. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre cinque fino a dieci anni: 100.000 €;
 - v. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista superiore a dieci anni: 150.000 €.
- b) Per contratti di servizio con corrispettivo annuale oltre 15 milioni e fino a 30 milioni di euro:
- i. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità trimestrale: 20.000 €;
 - ii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità fino ad un anno: 35.000 €;
 - iii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre ad uno fino a cinque anni: 70.000 €;
 - iv. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre a cinque fino a dieci anni: 150.000 €;
 - v. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista superiore a dieci anni: 300.000 €.
- c) Per contratti di servizio con corrispettivo annuale oltre 30 milioni di euro:
- vi. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità trimestrale: 30.000 €;
 - vii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità fino ad un anno: 50.000 €;
 - viii. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre ad uno fino a cinque anni: 100.000 €;
 - ix. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista con periodicità oltre a cinque fino a dieci anni: 250.000 €;
 - x. per l'omissione di ogni attività manutentiva prevista superiore a dieci anni: 500.000 €.
2. Nell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si tiene conto delle penalità eventualmente previste nei contratti di servizio e di gestione dell'infrastruttura per inadempienze analoghe e, fermo restando il minimo importo di 10.000 € per la sanzione, quella prevista dal contratto di servizio può essere assorbita in quella descritta al comma precedente per una quota non superiore al 50% di quest'ultima.
3. Le somme di cui sopra sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato.

IL MINISTRO